

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 21 OTTOBRE 2009

N. 165 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 22

“Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”.

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 15 ottobre 2009, n. 24

Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii..

Pag. 6

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 22

“Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

***(Integrazione della legge regionale
24 luglio 1997, n. 19)***

1. All’articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette nella Regione Puglia), da ultimo modificato dall’articolo 22, commi 1 e 2, della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17, dopo la lettera E4 è aggiunta la seguente: “E4 bis – Fiume Fortore”.

2. Al programma regionale delle aree naturali protette allegato alla l.r.19/1997 sono apportate le seguenti integrazioni:

- a) dopo la lettera E4 dell’elenco generale per provincia è aggiunta la seguente “E4 bis – Fiume Fortore”;

- b) dopo la scheda identificativa E4 è aggiunta la seguente:

“SCHEDA E4 bis

Denominazione dell’area

Parco regionale del medio Fortore

Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comune: San Paolo Civitate

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardiaNaturalistiche:

Presenza di formazioni di bosco umido planiziaro con specie quali pioppo bianco (*Populus alba*), olmo (*Ulmus minor*), fraxino (*Fraxinus oxycarpa*) habitat d’interesse comunitario delle “Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*” cod.92A0. Ubicato lungo il corso del fiume Fortore, ospita oltre ad interessanti specie nidificanti anche un rilevante flusso migratorio.

Antropiche:

Presenza di aree archeologiche Mezzana-Tratturo. Pezze della Chiesa, Piani di Lauria, Regio tratturo L’Aquila-Foggia;

Forme di protezione e gestione esistenti:

Sito di interesse comunitario SIC cod.IT9110002 “Valle Fortore, Lago di Occhito”;

Segnalazioni:

Natura in Puglia, Sito Corine;

Problemi di salvaguardia:

Messa a coltura.

Sovrapascolo.

Alterazione del regime idrico.

Infrastrutture e cementificazione argini.

Proposta di tutela:

Parco naturale regionale;

Iniziative possibili

Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di ungulati.

Bibliografia

Sigismondi A., Tedesco N., 1990-Natura in Puglia. Adda Editore bari: Scheda Bioitaly .“.

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20)

1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), le parole “a far data dal 1° luglio 2009” sono soppresse.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 ottobre 2009

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 15 ottobre 2009,
n. 24

Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii..

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii. che, all'art. 28 comma 6 bis, prevede l'adozione del regolamento del Comitato VIA regionale;

VISTA la L.R. 14 giugno 2007 ed, in particolare, l'art. 2;

VISTO il R.R. 9 febbraio 2009 n. 3;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, istituito ai sensi dell'art. 28 L.R. n.11/01 e ss.mm.ii.

**Art. 1.
COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

1. Il Comitato Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, di seguito chiamato Comitato, è istituito con decreto dell'Assessore Regionale all'Ecologia ed è composto così come previsto dal predetto art. 28 L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii.

2. Fanno parte del Comitato il Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato stesso e sovrintende alla organizzazione ed alla direzione dei lavori dell'Organo, ed il Dirigente dell'Ufficio Valutazione d'Impatto Ambientale e Politiche Energetiche (nel seguito chiamato Ufficio V.I.A.), entrambi senza diritto di voto.

Le funzioni di segretario spettano ad un funzionario in servizio presso il Servizio Ecologia, anch'esso senza diritto di voto.

**Art. 2.
FUNZIONI DEL COMITATO**

1. Ferme restando le competenze dell'Ufficio V.I.A. in merito all'istruttoria amministrativo-istituzionale dei progetti, opere ed interventi assoggettati alle procedure di cui alla L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii. il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su richiesta dell'Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica preliminare.

2. Le competenze del Comitato comprendono:

- a) l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (S.I.A.);
- b) l'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo, il sottosuolo, le acque, l'aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno

parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti;) la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti, proposti dal proponente;

- c) l'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame, e di tutta la documentazione agli Atti;
- d) l'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) la formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera od intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale".

Art. 3.

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

1. Le pratiche da sottoporre al Comitato vengono protocollate e depositate presso la Segreteria del Comitato presso l'Ufficio V.I.A. e sono tenute a disposizione dei componenti.
2. In ragione della materia da trattare, il Presidente del Comitato può prevedere delle sottocommissioni per agevolare l'attività istruttoria posta a premessa dell'attività consultiva finalizzata alla formulazione dei pareri.
3. L'assegnazione dei componenti esperti alle varie sottocommissioni è disposta, sentiti gli interessati, sulla base delle caratteristiche culturali e delle attitudini professionali dei vari componenti e delle esigenze derivanti dai compiti istruttori del Comitato.

Art. 4.

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

1. Il Presidente assegna l'istruttoria delle singole domande di pronuncia ad un Referente, con funzioni di relatore o, in ragione della complessità dell'argomento da trattare, ad una sottocommissione costituita dal Referente e da uno o più componenti dello stesso Comitato su indicazione dello stesso Presidente o su richiesta del Referente.
2. All'attività istruttoria di ogni singola sottocommissione possono partecipare anche gli altri componenti del Comitato con modalità di partecipazione concordate con il Referente.
3. Ciascuna sottocommissione svolge l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni, eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal Presidente stesso.
4. La sottocommissione può essere integrata, da esperti nelle materie di specifico interesse, di altri Servizi Regionali e/o dell'ARPA Puglia.
5. Ai sensi della D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304, ai lavori del Comitato partecipa il Dirigente dell'Ufficio Parchi o un suo delegato, per relazionare in merito all'istruttoria espletata, qualora i progetti o piani risultino sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza ambientale ovvero a diretta procedura di V.I.A., come previsto dall'art. 4, L.R. n.11/01 e ss.mm.ii.
6. Il Referente, o la relativa sottocommissione all'uopo nominata, è responsabile dell'Istruttoria tecnica che si conclude con una relazione scritta contenente una sintetica descrizione di tutta l'attività istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico dei componenti, le controdeduzioni ad eventuali pareri e/o osservazioni pervenute ed una proposta finale di parere motivato da sottoporre alla discussione del Comitato convocato in riunione plenaria.
7. La consegna della predetta istruttoria deve avvenire entro 60 gg. dalla data di assegnazione della pratica.

Art. 5.
RIUNIONI DEL COMITATO

1. Il calendario delle riunioni del Comitato viene stabilito dal Presidente. Le sedute non sono pubbliche e devono avere cadenza almeno quindicinale. Il Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza nella definizione di talune pratiche.

2. Gli argomenti all'ordine del giorno devono essere comunicati entro 6 giorni dalla data della seduta alla Segreteria del Comitato.

La Segreteria del Comitato ha il compito di trasmettere la convocazione ad ogni singolo componente, mediante fax o e-mail, entro 5 giorni dalla data della seduta. In casi di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso almeno 3 giorni prima della seduta alla Segreteria del Comitato.

3. Nelle riunioni plenarie:

- Il Comitato tratta problemi di carattere generale e di metodo relativi all'attività istruttoria e di valutazione;
- il Presidente provvede all'assegnazione delle istruttorie;
- il Referente o altro relatore da lui indicato relaziona sugli esiti dell'attività istruttoria della sottocommissione (ove prevista);
- si fanno gli eventuali approfondimenti o integrazioni istruttorie che si rendessero necessari grazie al contributo dei componenti non facenti parte della sottocommissione;
- il Comitato rende il parere in merito alle opere sottoposte alla procedura di verifica e/o di V.I.A. in merito all'impatto ambientale delle opere.
- il Comitato, su richiesta del Referente, esamina particolari problematiche emerse nel corso dell'attività istruttoria della sottocommissione.

4. Le riunioni plenarie non possono essere utilizzate ai fini dell'esame documentale e istruttorio della sottocommissione.

5. Prima dell'avvio dei lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di incompatibilità nella trattazione delle pratiche iscritte all'ordine del giorno; in tale eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi dall'aula.

Art. 6.
**REGOLAMENTAZIONE
DELLE SEDUTE PLENARIE**

1. Le sedute plenarie del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica. Prima dell'avvio dei lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di incompatibilità nella trattazione della/e pratiche iscritte all'ordine del giorno; in tale eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi dall'aula e non concorre alla formazione del quorum strutturale.

2. I componenti esperti nominati dalla Giunta devono assicurare la presenza alle sedute plenarie del Comitato. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre riunioni successive il Presidente del Comitato dichiara la decadenza automatica dalla carica e propone alla Giunta la sostituzione del Componente.

3. In caso di assenza del Presidente, ne assume le veci il Dirigente dell'Ufficio V.I.A. e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, il componente più anziano.

4. E' consentita la partecipazione ai lavori istruttori anche del soggetto proponente o di un suo delegato qualora il Referente e/o la sottocommissione ravvisi l'esigenza di approfondire alcuni aspetti con lo stesso.

5. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, esperti esterni, appositamente incaricati della valutazione di aspetti specifici.

6. Sulla base della relazione istruttoria della sottocommissione il Comitato emette un parere motivato sull'impatto dell'opera che è chiamata ad esaminare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge regionale.

7. I pareri sono adottati a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto.

Qualora il Comitato non pervenga ad un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla votazione per alzata di mano. In tal caso le decisioni sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

8. Delle riunioni plenarie viene tenuto un verbale, firmato dal segretario del Comitato e controfirmato dal Presidente. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve riportare i partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione e le conclusioni a cui il Comitato è pervenuto; dà inoltre conto dell'intervento di eventuali soggetti terzi ai lavori del Comitato, dell'assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell'esito delle votazioni.

Eventuali registrazioni devono considerarsi quali semplice ausilio alla stesura del verbale e non possono essere messe a disposizione di estranei.

9. In apertura della seduta si procede, di norma, alla lettura ed all'approvazione del verbale della riunione precedente.

Art. 7.

CONFERENZE DI SERVIZI

1. Le Conferenze di Servizi, laddove ritenute necessarie, sono presiedute dal Presidente della Comitato, che può delegare a ciò il responsabile dell'Ufficio V.I.A., il referente del progetto o altro componente della sottocommissione a cui il progetto è stato assegnato.

2. Alle Conferenze di Servizi partecipano tutti i componenti della sottocommissione cui è assegnata l'istruttoria della domanda di pronuncia; possono altresì partecipare anche gli altri componenti. Vengono invitati coloro i quali hanno presentato osservazioni o pareri; a ciascuno viene data l'opportunità di esprimere ulteriori pareri e al proponente il progetto la possibilità di replica.

3. Della Conferenze di Servizi viene tenuto un verbale con le modalità previste per detta fattispecie.

Del verbale viene data lettura nella successiva riunione del Comitato in seduta plenaria in maniera tale che della stessa Conferenza venga presa conoscenza da parte degli eventuali assenti.

4. Ai fini del compenso degli esperti la Conferenza di Servizi equivale a una seduta plenaria.

Art. 8.

DIMISSIONI DI COMPONENTI

1. Le dimissioni di un componente nominato dalla Giunta Regionale sono presentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia.

2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio.

3. La Giunta Regionale procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione del Comitato.

Art. 9.

DECADENZA DALL'INCARICO

1. Il Comitato dura in carica per un periodo pari a tre anni dalla data della nomina con decreto Assessorile ed esercita le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 10.

REVOCA DELL'INCARICO

1. Su proposta motivata del Presidente della Comitato, la Giunta Regionale può disporre la revoca

2. dell'incarico di un componente nei seguenti casi:

a. a seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati che comportino

ingiustificati superamenti dei tempi di conclusione del procedimento;

- b. in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto al successivo art. 11 accertati dall'Ufficio competente sulla V.I.A.;
- c. nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori.

3. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento che viene notificato all'interessato ed inviato, per conoscenza, al Presidente del Comitato.

4. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.

5. La Giunta procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione del Comitato.

Art. 11.

NORME DEONTOLOGICHE

1. Nello svolgimento dell'attività presso il Comitato gli esperti si conformano alle norme di

comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare essi sono tenuti al segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti e sulle aziende di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato.

2. I componenti del Comitato non possono svolgere consulenza professionale nei confronti dei soggetti proponenti in relazione ai progetti sottoposti all'esame della Commissione.

Non possono inoltre chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti ma sono tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al Responsabile dell'Ufficio VIA.

3. Gli esperti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.

4. Nello svolgimento delle attività presso il Comitato V.I.A. gli esperti si assumono la responsabilità delle istruttorie loro assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene depositata agli atti.

Art. 12.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento adottato con D.G.R. n. 83 del 03.02.2009.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 15 ottobre 2009

VENDOLA



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**